COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 09.02.1996
COM(96) 41 def.

96/0038 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione del Terzo protocollo aggiuntivo all'Accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

A seguito del summit di Essen, nel dicembre 1994 è stato adottato un Secondo protocollo aggiuntivo all'Accordo europeo con la Bulgaria che uniformava, tra l'altro, la data dell'eliminazione definitiva dei dazi doganali applicati dalla Comunità alle esportazioni bulgare nel settore dei tessili a quella prevista dagli Accordi europei con i paesi di Visegrad, portandola al 1° gennaio 1997.

Nel corso dei negoziati tenuti il 27-28 novembre 1995 ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo europeo sugli scambi di prodotti tessili, la Bulgaria si è offerta di anticipare di un anno lo smantellamento delle sue tariffe per i prodotti di cui ai capitoli 50-63 della Tariffa bulgara elencati nell'Allegato VI dell'Accordo europeo e ha chiesto in cambio alla Comunità europea di ridurre i dazi doganali preferenziali ad un'aliquota pari a due settimi del dazio di base a partire dal 1° gennaio 1996.

L'adeguamento proposto uniformerebbe il trattamento tariffario delle esportazioni bulgare di prodotti tessili a quello riconosciuto ai paesi associati di Visegrad.

Si invita il Consiglio ad adottare l'allegata decisione relativa alla conclusione del Terzo protocollo aggiuntivo all'Accordo europeo con la Bulgaria.

Decisione del Consiglio
del 1996

relativa alla conclusione del Terzo protocollo aggiuntivo all'Accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra
(96/.../CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2,

visto l'Accordo europeo firmato dalle Parti l'8 maggio 1993[1], modificato dal Secondo protocollo aggiuntivo firmato il 30 dicembre 1994[2],

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro dei negoziati tenuti il 27-28 novembre 1995 ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo aggiuntivo all'Accordo europeo sugli scambi di prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria, la Bulgaria si è dichiarata disposta ad anticipare di un anno lo smantellamento delle sue tariffe per i prodotti di cui ai capitoli 50-63 della Tariffa doganale polacca elencati nell'Allegato VI dell'Accordo europeo, in modo da raggiungere il dazio zero il 1° gennaio 2001; che la Bulgaria ha chiesto in cambio alla Comunità europea di ridurre i dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti tessili di cui alla Sezione XI (Capitoli 50-63) delle Nomenclatura combinata originari della Bulgaria conformemente al Protocollo 4 dell'Accordo europeo ad un'aliquota pari a due settimi del dazio di base a decorrere dal 1° gennaio 1996;

considerando che occorre approvare tale adeguamento dell'Accordo europeo,

Decide:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, il Terzo protocollo aggiuntivo all'Accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra.

Il testo del Terzo protocollo aggiuntivo è allegato alla presente decisione.

---

1 GU L 358 del 31.12.1994.
2 GU L 378 del 31.12.1994.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il Terzo protocollo aggiuntivo a nome della Comunità europea.

Il presidente del Consiglio procede alla notifica, a nome della Comunità europea, dell'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie.

Fatto a Bruxelles, addì .....

Per il Consiglio

Il presidente

Progetto di

TERZO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'Accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra

LA COMUNITÀ EUROPEA (in appresso denominata "Comunità"),

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI BULGARIA (in appresso denominata "Bulgaria"),

dall'altra,

CONSIDERANDO che l'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (in appresso denominato "Accordo europeo") è stato firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 1995;

CONSIDERANDO che alcune disposizioni dell'Accordo europeo relative allo smantellamento dei dazi doganali sono state da ultimo modificate dal Secondo protocollo aggiuntivo firmato il 30 dicembre 1994 (in appresso denominato "Secondo protocollo aggiuntivo");

TENENDO PRESENTE che la Comunità ritiene auspicabile uniformare i dazi applicabili alle esportazioni di prodotti tessili originari della Bulgaria a quelli applicabili ai paesi associati di Visegrad;

TENENDO PRESENTE che la Bulgaria è disposta ad anticipare di un anno lo smantellamento delle sue tariffe per i prodotti di cui ai capitoli 50-63 della Tariffa doganale bulgara elencati nell'Allegato VI dell'Accordo europeo, in modo da raggiungere il dazio zero il 1° gennaio 2001;

TENENDO PRESENTI gli obiettivi dell'Accordo europeo, in particolare quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo e terzo trattino;

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo ed hanno designato a tal fine loro plenipotenziari:

LA COMUNITÀ EUROPEA:

LA REPUBBLICA DI BULGARIA:

i quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il terzo trattino dell'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo n. 1 dell'Accordo europeo, relativo ai prodotti tessili e ai capi d'abbigliamento, modificato da ultimo dal secondo protocollo aggiuntivo, è sostituito dal testo seguente:

" all'inizio del quarto anno, a due settimi del dazio di base;".

Articolo 2

Alla fine dell'articolo 11, paragrafo 3 dell'Accordo europeo si aggiunge il testo seguente:

"Tuttavia, nel caso dei prodotti elencati nei capitoli 50-63 della Tariffa doganale bulgara, la Bulgaria elimina tutti i dazi suddetti otto anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.".

Articolo 3

Il presente protocollo forma parte integrante dell'Accordo europeo.

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Il presente protocollo si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Qualora il presente protocollo entrasse in vigore successivamente al 1° gennaio 1996, tutti i dazi pagati che non sarebbero stati pagabili se il protocollo fosse entrato in vigore e le sue disposizioni fossero state applicate a decorrere da tale data sono rimborsati e si considera che tale rimborso costituisca un pieno rispetto dell'obbligo di non imporre tali dazi.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e bulgara, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Comunità *Per la Repubblica di Bulgaria*

Scheda finanziaria

1. **Voce di bilancio**: Capitolo 12, articolo 120

2. **Base giuridica**: articolo 113 del trattato

3. **Denominazione delle misure tariffarie**:

   - Progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del Terzo protocollo aggiuntivo all'Accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra

   - Progetto di Terzo protocollo aggiuntivo all'Accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra

4. **Obiettivo**:

   Adempiere agli obblighi derivanti dall'adozione del Terzo protocollo aggiuntivo all'Accordo europeo con la Bulgaria

5. **Metodo di calcolo**:

   In base alle importazioni della Comunità a 12 dalla Bulgaria per il 1994, si stima che le entrate doganali non realizzate a seguito della presente misura tariffaria ammontino a 2,15 MECU.

ISSN 0254-1505

COM(96) 41 def.

DOCUMENTI

IT 11

N. di catalogo : CB-CO-96-053-IT-C

ISBN 92-78-00216-X

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo